

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata DART 18 ITALIA.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Osvaldo Alasonatti n. 9, cap 00189; ma può istituire sedi operative dovunque. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 – SCOPO

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, in modo diretto ed indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha lo scopo di promuovere la diffusione della pratica della vela ed in particolare del catamarano DART 18, tenere informati tutti i componenti presenti e futuri dell'Associazione degli sviluppi e di tutte le proposte riguardanti le regole della Classe, salva-guardare la stretta monotipia dell'imbarcazione, instaurare e mantenere rapporti con la Federazione Ita-liana Vela, con la World Sailing e con la International Dart Association – I.D.A. di cui la presente associazione rappresenterà la sezione italiana. Promuovere di concerto con la Federazione Italiana Vela il Campionato Italiano Classe Dart 18 e concordare con la stessa il programma delle regate zionali, nazionali ed inter-nazionali. Trattare tutto ciò che riguarda le regole di Stazza della Classe, instaurare i migliori rapporti con gli aderenti alla Classe, esaminare le proposte avanzate dagli Associati e dai costruttori per il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza dell'imbarcazione. Ed ancora, tenere aggiornato l'elenco dei proprietari dei DART 18 in Italia, instaurare rapporti con i produttori, i progettisti ed i distributori, al fine di fornire servizi utili e garantire l'approvvigionamento di ricambi per le imbarcazioni agli associati. L'Associazione potrà promuovere anche corsi didattici di formazione sportiva per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, da sola o in rete con organismi istituzionali e/o altre associazioni, compreso progetti per il servizio civile; organizzare eventi internazionali, nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali nonché momenti di cultura sportiva.

Impegnandosi nella tutela della salute degli Atleti, dei Soci, dei Tesserati, della Comunità locale, l'Associazione promuove il diritto alla salute attraverso la pratica delle attività sportive e motorie. Altresì l'associazione si impegna alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

L'associazione potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particola-re quelle relativa alla costruzione, ampliamento, attrezzamento, miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive e di beni mobili. Può prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo nonché beni immobili e mobili in rispetto delle norme di settore. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva.

L'associazione potrà ricorrere a forme di credito sportivo per le sue finalità istituzionali presso istituti finanziari e bancari autorizzati, utilizzando fondi di garanzia, contributi pubblici e privati. L'associazione potrà partecipare a bandi e progetti Comunali, Regionali, Statali, Europei.

L'associazione si affilierà ad organismi riconosciuti dal Coni, condividendone il loro statuto ed i loro regolamenti. Collabora con istituzioni pubbliche e private in virtù del principio di sussidiarietà. L'associazione può attivarsi in attività sociali e culturali, in attività ludico motorie, ed in attività sportive anche per i diversamente abili. L'associazione aderisce ai principi del Coni ed agli ideali del Comitato Italiano Paralimpico ai sensi della legge n. 189 del 15 luglio 2003 e della legge n. 124 del 7 agosto 2015, D.C.M. del 25 agosto 2016 e del 17 febbraio 2017, a cui potrà affiliarsi secondo le norme delle discipline sportive, accettando e condividendo lo statuto. Nella propria sede o in locali locati, concessi e/o in comodato o acquistati, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa e sportiva in favore dei propri soci, tesserati, atleti ivi compresa, se nel caso, la gestione di un posto di ristoro e/o bouvette sociale, ed ogni altra attività connessa e legata direttamente o indirettamente con le attività istituzionali come la cessione di abbigliamento sportivo e la vendita di gadget, anche finalizzata anche alla raccolta fondi, ai sensi della normativa vigente. L'associazione potrà partecipare a bandi e progetti Comunali, Regionali, Statali, Europei.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura organizzativa, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative. Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale, sportiva ed istituzionale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successi-ve modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale e comunque nel rispetto delle norme di settore e delle singole delibere federali.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed ai principi dell'ordinamento generale, dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, cui sarà affiliata.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione Italiana Vela, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le stesse autorità Sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme nazionali dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela, nella parte relativa all'organizzazione e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate e loro tesserati.

L'associazione i cui soci tesserati presso la Federazione Italiana Vela o anche presso un Ente di Promozione Sportiva, rispettano le norme dell'ordinamento sportivo e generale, e sono legati all'associazione dal rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo di settore.

L'associazione accetta la carta del fair-play che comprende il diritto di fare sport, il diritto di usufruire di un ambiente sano, il diritto di non essere un campione.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, i proprietari di imbarcazioni della Classe Dart 18, l'equipaggio non proprietario di imbarcazione Dart 18, i simpatizzanti dello sviluppo della Classe Dart 18, nonché le persone che condividono gli scopi sociali del patto associativo, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, o della Federazione Italiana Vela a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi. Tale principio è valido anche per i tesserati.

Tutti coloro i quali intendono far parte come soci dell'Associazione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, l'istanza vistata da un componente del consiglio direttivo in carica, comporta l'accettazione nel corpo sociale dell'associazione e l'adesione al patto associativo. Il consiglio direttivo potrà ratificare, se lo ritiene utile, con apposita delibera, l'ammissione avvenuta nei modi indicati e voluti, vigendo il principio consolidato di associazione a porte aperte. Eventuale giudizio del consiglio direttivo di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. L'istanza di ammissione a socio può essere presentata anche verbalmente vigendo il principio della minor burocrazia possibile. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o altro che sottoscrive la domanda rappresenta solo il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, mentre il rapporto associativo è con il minorenne, che diventa socio e titolare dei diritti e dei doveri, derivanti dal rapporto associativo così come prevedono le norme di settore.

E' vietata l'adesione temporanea al patto associativo. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio nei modi e nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti sociali, dalle delibere degli organi sociali dell'associazione, dalla volontà del singolo socio. All'inizio di ogni anno sociale i soci, ai soli fini amministrativi e comunque anche durante l'anno sociale, possono comunicare eventuali loro variazioni di sede, indirizzi ed altre informazioni, nel rispetto delle norme vigenti utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'associazione.

Articolo 5 - SOCI E LORO CATEGORIE

I Soci si distinguono in:

Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all'Associazione;

Soci Atleti/e Senior: coloro che abbiano più di 18 anni

Soci Atleti/e Junior: coloro che abbiano meno di 18 anni;

Soci Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra;

Soci Onorari: coloro che si siano distinti in modo particolare nelle discipline sportive in genere.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti e doveri. Il rapporto associativo

è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 6 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci così come disciplinato dalle norme di settore godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri e possono:

- frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- intervenire e discutere alle assemblee generali;
- presentare proposte e/o reclami per iscritto e verbali al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio e sia maggiorenne nel rispetto delle norme dell'ordinamento generale e delle discipline sportive;
- esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo e l'approvazione del rendiconto;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.

ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno il dovere di:

osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;
mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Articolo 8 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria espressa anche verbalmente;

morosità della quota associativa annuale per oltre quattro mesi dalla scadenza dell'anno sociale;

radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

scioglimento dell'Associazione;

decesso.

Al Socio dimissionario o decaduto non verrà rimborsata la quota associativa versata all'associazione a norma di Statuto.

Al provvedimento di radiazione di cui al precedente punto 3, assunto dal Consiglio Direttivo, si può ricorrere al Collegio dei Probiviri. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- Quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci ed esercitata nel rispetto della norma di settore. Essa è deliberata dal consiglio direttivo.

- Quota sociale di partecipazione per il pagamento di corrispettivi specifici, nei modi e nei termini previsti dai principi normativi vigenti, per la partecipazione a singoli corsi sportivi o attività o utilizzo di strutture sportive istituzionali o partecipazione ad eventi istituzionali; e comunque per tutte le attività istituzionali e per quelle previste dall'ordinamento sportivo. Essa è stabilita dal consiglio direttivo.

Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa è valida per l'anno sociale.

La quota associativa e quella sociale di partecipazione non sono rivalutabili, ma variabili e non sono trasmissibili a terzi, fatto salvo il caso di morte.

L'associazione potrà offrire servizi anche ai non soci ed in questo caso verrà rilasciato regolare documento fiscale così come previsto dalle vigenti norme tributarie. Sono altresì previste nel rispetto dell'ordinamento di settore, le quote d'iscrizione e di partecipazione per i tesserati che vengono disciplinate da apposita delibera del consiglio direttivo. Resta comunque competenza del Consiglio direttivo di stabilire tutte le quote o i corrispettivi per tutte le attività e servizi compreso le attività connesse esercitate.

ARTICOLO 10 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio e/o tesserato le seguenti sanzioni:

avvertimento;
ammonizione;
diffida;
ammenda;
sospensione a tempo illimitato;
radiazione.

Articolo 11 - ORGANI

Gli organi sociali sono:
l'Assemblea generale dei Soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Probiviri

Articolo 12 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario e lo ritenga utile, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati che lo richiedano con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni così come per legge. Il Consiglio Direttivo vigilerà sugli aventi diritto al voto. Contro le decisioni del consiglio direttivo è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria oppure posta elettronica, o Facebook o social network o altro sistema simile, da parte del Presidente almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'assemblea può essere convocata anche mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva, oppure sul sito web ufficiale almeno cinque giorni prima della data fissata, ed ancora a mezzo annuncio su un periodico locale stampato o in rete, oppure, in ultimo, predisponendo il foglio delle convocazioni. Vigè il principio della massima diffusione e dell'alternanza, ovvero di un solo metodo di convocazione, vigendo nella fattispecie il principio concludente. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo ed l'ora della prima e seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo per:

discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente che può essere presentata anche nella forma espositiva verbale;

discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo);
eleggere, quando le norme federali lo prevedono, un rappresentante degli atleti ed un rappresentante dei tecnici da comunicare presso l'ente cui si è affiliati per le rispettive categorie.
rinnovo organi sociali alla scadenza.

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

ARTICOLO 15 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti. L'avviso di convocazione deve prevedere le due tipologie di convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati nelle prime due assemblee.

I verbali sia di assemblea ordinaria che straordinaria che di consiglio direttivo sono sottoscritti al termine dal presidente e segretario. Per i verbali di assemblea possono essere sottoscritti da qualsiasi socio presente in assemblea che abbia presieduto o fatto da segretario all'adunanza.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria o elettronica (posta e-mail sistema internet – Facebook - social network etc) da parte del Presidente almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva almeno cinque giorni prima della data fissata o in altro modo compreso foglio di convocazione, vigendo il principio della massima diffusione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata anche con le modalità previste dall'art 15 per l'assemblea ordinaria e viceversa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

approvazione e modificazione dello Statuto sociale;

atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 17 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e seguono lo stesso periodo temporale del quadriennio olimpico.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi della Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese e comunque a discrezione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai Soci avente diritto nel corso dell'Assemblea sociale. Ogni Socio potrà esprimere al massimo un numero di tre preferenze, saranno designati, i primi della graduatoria quali componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio olimpico, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Il Presidente, il vice presidente, il segretario, il Tesoriere, ovvero l'intero consiglio direttivo dell'Associazione, sono eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea nel rispetto delle norme può utilizzare anche altri sistemi di elezioni.

ARTICOLO 18 – ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Vela ed eventualmente anche all'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative e che:

non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

non siano stati assoggettati da parte del CONI o da parte della Federazione Italiana Vela o Enti di Promozione Sportiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ARTICOLO 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre componenti ad un massimo di sette determinato ogni volta dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da un presidente che è il legale rappresentante dell'associazione, dal vice presidente, dal segretario e dal tesoriere. Nel caso il consiglio direttivo sia composto da più di quattro soci, gli altri soci avranno la funzione di consigliere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ovvero per il quadriennio olimpico, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea dei Soci, in caso di parità vale il primo sorteggiato. In caso di non disponibilità dei primi eletti e nel caso che non siano stati eletti nella precedente assemblea, il consiglio direttivo rimane nelle sue funzioni e delibera e gestisce l'ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni da tenersi nella prima assemblea utile. Tutti i verbali del consiglio direttivo sono sottoscritti dal presidente e dal segretario o in loro assenza dagli altri componenti del consiglio direttivo. Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustifica anche verbalmente al Presidente, i motivi della sua assenza. Sono fatte salve ragioni di salute e di lavoro. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:

l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo);

per dimissioni o per qualsiasi altra causa il consiglio direttivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

In questi casi, il Consiglio Direttivo decaduto, rimane in carica fino alla sua nuova costituzione solo per garantire l'ordinaria amministrazione e limitatamente agli affari urgenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. I verbali possono essere tenuti in diverse forme anche a fogli mobili. Le deliberazioni devono essere messe a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 20 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza nessuna formalità di convocazione, vigendo il principio della minima burocrazia possibile.

Articolo 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto e dalle norme di settore;

redigere una relazione, anche verbale, tecnico-sportiva-amministrativa dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea stessa;

fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria in caso di necessità;

redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

i regolamenti di gestione e di utilizzo degli impianti sociali;

deliberare eventualmente sulla ratifica delle domande di ammissione dei Soci;

deliberare sul disposto dell'art 8 del presente Statuto;

deliberare all'inizio dell'anno sociale sulla programmazione delle attività socio sportive e sulla decadenza dal patto associativo;

adottare provvedimenti sanzionatori verso i Soci e tesserati qualora si dovessero rendere necessari;

attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci;

conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica nonché incarichi di collaborazione dilettantistica sportiva e decidere per eventuali assunzioni di dipendenti e l'eventuale nomina del direttore sportivo;

nominare il direttore sportivo e/o direttore amministrativo ed in caso di necessità, commissioni di studi ed analisi o di accertamento con compiti e poteri particolari e comunque in rispetto e con le modalità delle norme di settore;

applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;

impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;

stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento;

stabilire eventuali esenzioni delle quote de-commercializzate,

stabilire l'importo delle quote per il tesseramento e le quote de-commercializzate, per i corsi e le attività dei tesserati dell'ordinamento sportivo, nonché dei corrispettivi per le attività connesse e commerciali;

deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;

stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un sostegno alle attività dell'Associazione.

Articolo 22 – IL PRESIDENTE

Il Presidente controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza dell'associazione. Il presidente si fa carico della tenuta eventuale dei libri sociali se previsti dalla legge di settore.

Il Presidente assolve altresì ai seguenti compiti:

provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;

convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;

firma gli atti e ne delega la firma;

convoca l'Assemblea sociale;

firma ed agisce direttamente per comodati d'uso e acquisti

firma e sottoscrive direttamente contratti di fitto;

firma e sottoscrive direttamente l'apertura e chiusura di conti correnti bancari o postali;

firma i contratti di collaborazione sportiva scegliendo i tesserati

firma e provvede per tutti gli adempimenti amministrativi civilistici- fiscali;

Agisce con il principio del motu proprio nel rispetto delle norme di settore.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega anche verbalmente in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Articolo 23 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 24 – IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige, se obbligatori dalla norma di settore, i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza

Articolo 25 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e collabora con il presidente nella eventuale tenuta dei libri contabili se previsti dalla norma di settore nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Articolo 26 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente, dura in carica quattro anni e delibera senza obblighi di forma ed in via inappellabile.

Al collegio dei Probiviri, indipendentemente dal numero delle parti, sono affidate tutte le controversie tra l'associazione e gli associati medesimi, ivi comprese le questioni statutarie. Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto reclami al Collegio dei Probiviri, in relazioni alle attività dell'associazione. Il Collegio delibera in ordine alle materie ed alle questioni di propria competenza a norma del presente statuto e prevede a comunicare per iscritto le proprie deliberazioni agli interessati. Tutti gli associati sono tenuti ad uniformarsi alle deliberazioni assunte dal Collegio dei Probiviri per le questioni di rispettiva competenza. Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto di attribuzioni e competenze di tali organi, potrà fornire indicazioni e raccomandazioni al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea, al fine di garantire l'attuazione dello Statuto. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto verbale. Il Collegio dei Probiviri non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 27 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. L'anno sociale segue le prescrizioni temporali dell'anno sportivo. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'adesione al patto associativo segue l'anno sociale.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario, oltre ad una relazione verbale Tecnico-Sportiva- sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere oltre all'attività istituzionale.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati.

L'approvazione del rendiconto comporta l'approvazione e/o la ratifica di tutta l'attività gestionale amministrativa – contabile – tributaria – finanziaria dell'ente, comprese eventuali anticipazioni dei soci, aperture di credito, acquisti ed impegni finanziari, sottoscrizione di contratti di fitto e fidejussioni, accettazione di donazioni e comodati d'uso anche se non deliberati dal consiglio direttivo. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 28 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell' Associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti pubblici e privati;

Le Entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci e tesserati per le attività sociali;

da quanto derivante dalle attività e dalle manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;

dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni, nonché dalla vendita ai Soci o a tesserato o a terzi di materiali, ricambi ed abbigliamento sportivo per lo svolgimento della pratica sportiva e comunque dalle attività connesse;

dall'attività svolta a favore di non soci purché prevista tra i fini istituzionali o comunque compatibili.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza del Collegio dei Proviviri.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre la controversia nella suddetta sede, le parti si rifaranno alla nomina di un Collegio arbitrale, secondo le indicazioni della Federazione Italiana Vela. Il Collegio sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente designato congiuntamente dalle parti stesse o, in difetto, dal Presidente della Federazione sportiva.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data successiva alla mancata definizione della controversia in sede di Collegio dei Proviviri, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso la sede sociale e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Vela. E' possibile nei modi e nei tempi consentiti dalla legge utilizzare l' "al-ternatives dispute resolution methods" o ADR ovvero l'istituto giuridico della conciliazione o della media-zione.

ARTICOLO 30 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria dei soci con le maggioranze previste dalle norme di settore.

ARTICOLO 31 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i 3/4 dei voti favorevoli dei Soci aventi diritto al voto.

Se non si raggiunge tale maggioranza, in terza convocazione l'assemblea può deliberare con qualsiasi tipo di maggioranza e di intervenuti.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sportiva salva diversa destinazione imposta dalla legge. Prevale e permane il principio della devoluzione ai fini sportivi. Il presidente pro tempore o altro socio è incaricato dall'assemblea alla fase di liquidazione.

L'associazione può trasformarsi con delibera dell'assemblea anche nella forma di società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, con votazione assembleare con maggioranza semplice ovvero la meta più uno dei presenti in seconda convocazione.

ARTICOLO 32 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela – F.I.V. - per le relativa disciplina di appartenenza e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Co-dice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I o la Federazione Italiana Vela, alla quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Atto costitutivo e Statuto che consta di trentadue articoli è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci fondatori in sede costituente e si compone di numero trentasei pagine numerate progressivamente ed è sottoscritto, letto, accettato, approvato.